Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, (ud. 11/02/2026- dep. 13/02/2026) - n. 5970

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. TONA Giovanbattista - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Kv.Sk. (CUI: Omissis) nato in Georgia il (Omissis)

avverso il decreto del 16/01/2026 del GIUDICE DI PACE di MELFI

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Interno;

sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA E. che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato

udito il difensore avv. LISO Loredana che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si riporta

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 16 gennaio 2026, il Giudice di pace di Melfi ha convalidato il trattenimento disposto nei confronti di Kv.Sk. dal Questore di Potenza il 14 gennaio 2026, in ragione della necessità di acquisire i documenti di viaggio e attendere la disponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo.

Il Giudice di pace ha rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale proposta dal ricorrente a seguito della asserita proposizione di ricorso in materia di protezione internazionale, stante la mancata dimostrazione della circostanza dedotta; ha, altresì, motivato in punto di pericolosità sociale del ricorrente e del correlato pericolo di fuga.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Kv.Sk., per mezzo del proprio difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge poiché la convalida è stata disposta da giudice incompetente atteso che la dimostrata proposizione del ricorso avverso il diniego della protezione internazionale comportava l'incompetenza del Giudice di pace in punto di convalida.

2.2. Con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge è stato articolato con riferimento all'omessa motivazione e alla violazione del dovere di istruttoria da parte del Giudice di pace.

Pur avendo dato prova dell'avvenuto deposito del ricorso, non conosciuto dal giudice per dimostrati disguidi conseguenti all'orario di apertura della cancelleria, la documentazione non è stata presa in considerazione, benché ritrasmessa alla Questura non appena il difensore aveva avuto notizia del fatto che non era stata sottoposta alla cognizione del Giudice di pace.

3. L'Avvocatura erariale, nell'interesse del Ministero dell'Interno, si è costituita in giudizio richiamando la documentazione in atti e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Dalla disamina della documentazione presente in atti, solo parzialmente chiarita nel decreto impugnato e nel ricorso, la vicenda di interesse può essere così sintetizzata.

Il ricorrente è destinatario del provvedimento di obbligo di rimpatrio ex art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 25 del 2008 emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno del 10 dicembre 2025 in conseguenza del contestuale rigetto della domanda di protezione internazionale da parte di Kv.Sk.

Con tale provvedimento è stata anche rigettata la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza.

Il Questore di Potenza ha emesso il provvedimento di trattenimento funzionale all'esecuzione del disposto rimpatrio in data 14 gennaio 2026 oggetto della successiva richiesta di convalida al Giudice di pace.

Avverso il provvedimento della Commissione territoriale in punto di protezione internazionale il ricorrente sostiene di avere proposto ricorso davanti al Tribunale di Potenza e lamenta che tale circostanza non sia stata adeguatamente valutata, per le sue implicazioni processuali e sostanziali, dal Giudice di pace di Melfi.

3. L'assunto del difensore è infondato.

In primo luogo, va condiviso l'orientamento già affermato da questa Corte secondo cui "in tema di trattenimento amministrativo degli stranieri nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la decisione di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale è immediatamente esecutiva, sicché, salvi i casi di sospensione concessa su istanza di parte per gravi e circostanziate ragioni, il questore può legittimamente disporre, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il trattenimento dello straniero, con decreto per la cui convalida è competente il giudice di pace" (Sez. 1, n. 37701 del 12/11/2025, S., Rv. 288917 - 01).

In tema della legittimazione del Questore all'emissione di un provvedimento di trattenimento in attesa della definitività della decisione della Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale, va segnalato che l'effetto sospensivo del provvedimento impugnato (con conseguente impossibilità di disporre il relativo trattenimento) per effetto del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale è previsto dall'art. 35-bis D.Lgs. n. 25 del 2008 a mente del quale la proposizione del ricorso avverso il rigetto amministrativo della domanda di protezione, di regola, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, con l'eccezione dei casi in cui si tratti di: a) ricorso proposto da soggetto trattenuto ai sensi dell'art. 10-ter D.Lgs. n. 286/98 o nei centri di cui all'art.14 D.Lgs. n. 286/98; b) e c) ricorso proposto avverso decisione di inammissibilità di domanda o di rigetto per manifesta infondatezza ex art. 32, comma 1, lett. b-bis; d) ricorso proposto avverso provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'art.28 bis comma 2 lett. b), b bis, c), e); d-bis) ricorso avverso provvedimento relativo a domanda di cui all'art. 28-bis, comma 1, lett. b).

Nel caso in cui, come nella fattispecie, si verta in materia di declaratoria di manifesta infondatezza della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, la proposizione del ricorso non produce alcun effetto sospensivo che può

derivare soltanto da un provvedimento del giudice adito, in presenza di gravi e circostanziate ragioni (art. 35-bis, commi 3, lett. c) e 4, D.Lgs. n. 25 del 2008.

Ne deriva che, come correttamente segnalato nell'arresto sopra citato, sebbene con riguardo alla (del tutto assimilabile) ipotesi di declaratoria di inammissibilità della domanda di protezione internazionale, la decisione di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale deve considerarsi immediatamente esecutiva e che "non può considerarsi sospesa l'efficacia esecutiva della decisione, pertanto, tanto nel caso in cui il ricorso risulti presentato e si attendano le determinazioni del Tribunale, sia allorquando sia ancora pendente il termine per la proposizione del ricorso e non si abbia conoscenza alcuna, circa l'avvenuta presentazione dello stesso.

Se ne deduce che - se può essere emesso decreto di espulsione, quale effetto del raggiungimento dell'esecutività della decisione - parimenti è pienamente legittima l'emissione del decreto di trattenimento".

Il principio sin qui descritto è applicabile nel solo caso in cui la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis D.Lgs. n. 25 del 2008 sia stata osservata nella sua scansione temporale.

L'adozione del provvedimento di manifesta infondatezza di cui all'art. 28-ter D.Lgs. n. 25 del 2008 deve avvenire nel termine di cui all'art. 28-bis, comma 2, D.Lgs. n. 25 del 2008, ossia in complessivi nove giorni.

4. Tenuto conto di quanto sin qui illustrato, risulta evidente l'irrilevanza delle allegazioni difensive, anche alla luce del provvedimento del Tribunale di Potenza del 21 gennaio 2026 prodotto dal difensore.

Non è stata contestata la mancata adozione del provvedimento nel termine previsto per l'esaurimento della procedura accelerata.

Né alcun effetto sospensivo, tenuto conto di quanto sin qui esposto, può essere, di per sé, riconosciuto al ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale che abbia dichiarato la manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale.

Ciò rende, in pratica, priva di concreto rilievo, ai fini auspicati in ricorso, la sua mancata considerazione da parte del Giudice di pace.

5. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2026.